

- 2) Se l'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, in combinato disposto con l'art. 11, nn. 1 e 2, della convenzione 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), debba essere inteso nel senso che il termine in esso stabilito vale solo per la presentazione della prova della regolarità del trasporto, ma non per la presentazione della prova relativa al luogo dove la violazione o l'irregolarità è stata commessa.
- 3) Se l'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, in combinato disposto con l'art. 11, nn. 1 e 2, della convenzione 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), debba essere inteso nel senso che, nei limiti in cui il termine in esso stabilito vale anche per la presentazione della prova relativa al luogo dove la violazione o l'irregolarità è stata commessa, siffatto termine non è un termine di decadenza e che il titolare del carnet può fornire questa prova anche successivamente allo scadere del termine stesso.

(¹) Regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (GU L 148, pag. 11).

Ricorso proposto il 17 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-165/08)

(2008/C 183/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, introducendo il divieto di libera circolazione delle sementi delle varietà geneticamente modificate nonché vietando l'iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18/CE (¹), nella sua totalità ed in particolare in forza dei suoi artt. 22 e 23 nonché in forza della direttiva del

Consiglio 2002/53/CE (²), ed in particolare dei suoi artt. 4, n. 4, e 16.

- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa nazionale, ai sensi della quale «le sementi di varietà geneticamente modificate non possono essere ammesse alla circolazione sul territorio della Repubblica di Polonia», non è conforme alla direttiva 2001/18/CE, che stabilisce il principio della messa in circolazione degli organismi geneticamente modificati. L'art. 22 di tale direttiva vieta agli Stati membri di imporre requisiti supplementari concernenti l'immissione in commercio di organismi autorizzati a livello comunitario, per contro l'art. 23 della direttiva prevede unicamente la possibilità di limitazioni o divieti applicabili a particolari organismi geneticamente modificati ed in speciali circostanze. Nessuna disposizione della direttiva consente ad uno Stato membro di vietare in maniera generale e non motivata la circolazione, sul proprio territorio, di un'intera categoria, nel caso di specie le sementi, di organismi geneticamente modificati. La norma summenzionata è del pari incompatibile con la direttiva 2001/53/CE, ed in particolare con il suo art. 16, laddove istituisce una restrizione di mercato relativa alle sementi di varietà menzionate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

La norma nazionale, ai sensi della quale «le varietà geneticamente modificate non sono iscritte nel registro nazionale», è incompatibile con la direttiva 2001/53/CE. L'art. 4, n. 4, di tale direttiva non consente agli Stati membri di vietare, in maniera generale, l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà geneticamente modificate, ma loro impone solo l'obbligo di assicurare, nel corso dell'iscrizione di tali varietà nel registro nazionale, che ognuna di esse venga ammessa in conformità della normativa comunitaria applicabile agli organismi geneticamente modificati.

(¹) GU L 106 del 17 aprile 2001, pag. 1.

(²) GU L 193 del 20 luglio 2002, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bidingen (Germania) il 18 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Guido Weber

(Causa C-166/08)

(2008/C 183/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bidingen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Gießen

Convenuta: Guido Weber

Questione pregiudiziale

Se l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE ⁽¹⁾, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari debba essere interpretato, per quanto riguarda il concetto di «persone soggette al controllo», nel senso che esso fa riferimento non solo al produttore, ma anche a colui che commercializza il prodotto alimentare, laddove questi sia chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa, dinanzi alle autorità di polizia, per lo stato e l'etichettatura del prodotto alimentare.

⁽¹⁾ GU L 186, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 21 aprile 2008 — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV e Parc Healthcare International Limited/Omnipol Ltd

(Causa C-167/08)

(2008/C 183/22)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrenti: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV e Parc Healthcare International Limited

Resistenti: Omnipol Ltd

Questione pregiudiziale

Se il creditore che intenta un'azione in nome e per conto del suo debitore, sia una parte ai sensi dell'art. 43, n. 1, del regolamento relativo alla Convenzione di Bruxelles ⁽¹⁾, ossia una parte che può proporre un ricorso contro una decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, anche se essa non è formalmente comparsa come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 25 aprile 2008 — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio

(Causa C-172/08)

(2008/C 183/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pontina Ambiente Srl

Convenuta: Regione Lazio

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui all'art. 3, commi 26 e 31 della legge 549/95 contrastino con gli artt. 12, 14, 43 e 46 del Trattato CEE e con le direttive 35/2000/CE ⁽¹⁾ e 31/1999/CE ⁽²⁾ con riferimento particolare ai principi contenuti rispettivamente nei preamboli della direttiva 35/2000/CE e all'art. 10 della direttiva 31/1999/CE, secondo i quali, in particolare, gli stati membri devono evitare situazioni di squilibrio rispetto al mercato comunitario complessivo, disponendo per la lotta contro i ritardi nei pagamenti per proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore nel caso in cui un accordo abbia l'obiettivo principale di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore e nel prevedere risarcimenti per i danni del creditore nell'ipotesi di pagamenti ritardati da parte del debitore.

⁽¹⁾ GU L 200, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 182, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 aprile 2008 — Kloosterboer Services B.V./Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Causa C-173/08)

(2008/C 183/24)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam